

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
DPC017002 UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE**

DGR n. 544 del 09/09/2024

OGGETTO: D.LGS. 23.02.2023, N. 18 ART. 17 COMMA 4 - DELIBERA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE N. 2 DEL 14.12.2017 – ART.54 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE. MISURE ATTE A RENDERE POSSIBILE UN APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI EMERGENZA NELL'AREA DELL'AMBITO CHIETINO RICHIESTE DA ERSI ABRUZZO

Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 09/09/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
DPC017002 UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

D.LGS. 23.02.2023, N. 18 ART. 17 COMMA 4 - DELIBERA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE N. 2 DEL 14.12.2017 –
OGGETTO: ART.54 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE. MISURE ATTE A RENDERE POSSIBILE UN APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI EMERGENZA NELL'AREA DELL'AMBITO CHIETINO RICHIESTE DA ERSI ABRUZZO

VISTO il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

VISTO l'art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

VISTE le Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004, in particolare il paragrafo 7.5;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” s.m.i.;

VISTA la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n. 2 del 14.12.2017;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito anche NTA) del Piano di Tutela delle Acque (di seguito anche PTA) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 51/9 dell'08.01.2016, in particolare Art. 54 comma 1 lettere a) ed f) che dispone che “L'Autorità concedente, di cui all'art. 9 del Decreto n. 3/Reg. del 13.8.2007, informata l'Autorità di Bacino competente per territorio, può

motivatamente adottare deroghe al DMV, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV, nei seguenti casi: [...]

a) derivazioni esistenti alla data di prima adozione del presente Piano, destinate a soddisfare le sole esigenze idropotabili: i.) le deroghe sono consentite qualora non siano disponibili fonti alternative di approvvigionamento nell'immediato o il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico-economico; ii.) il valore del rilascio in deroga, non potrà essere inferiore ad un decimo del valore del DMV determinato secondo quanto specificato nell'elaborato Allegato A1.6. "Valutazione del DMV"; [...]

f) al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24/02/1992 n. 225 sull'Istituzione del servizio nazionale della protezione civile e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.;"

VISTO il Decreto Legislativo 23.02.2023, n. 18 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" in particolare l'art. 17 comma 4 che dispone che *"le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali"*;

VISTO il Decreto n. 2/Reg. del 17.08.2023 "Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica", pubblicato sul BURA Speciale n. 130/2023 del 18.08.2023, vigente a far data dal 19.08.2023;

VISTO il Bollettino dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale del 24 luglio 2024 che prevede per la provincia di Chieti uno scenario di severità idrica per il comparto potabile *«medio con tendenza ad alto»*;

VISTA la determinazione DPC021/18 del 16.02.2016 con cui il Servizio Genio Civile di Chieti autorizza il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto all'esercizio provvisorio della grande derivazione d'acqua ad uso promiscuo dal fiume Trigno, mediante il serbatoio di Chiauci e la traversa di San Giovanni Lipioni (CH) fino al rilascio dell'atto di concessione per l'intero anno solare e per una portata derivata pari a moduli massimi 10,24 (pari a 1.024,00 l/s) così suddivisa:

- mod. 6,24 per irrigare ha 3.000 di terreni compresi nella Regione Abruzzo (in Provincia di Chieti) con impianti gestiti dallo stesso Consorzio di Bonifica Sud (entro comprensorio consortile);
- mod. 2,00 per irrigare ha 600 di terreni compresi nella Regione Molise (in Provincia di Campobasso) con impianti gestiti dallo stesso Consorzio di Bonifica Sud (entro comprensorio consortile);
- mod 2,00 per alimentare acquedotti industriali e potabili (in Provincia di Chieti), gestiti dall'A.R.A.P. di Pescara e dall'ATO Chietino, con portate a tal fine conferite direttamente dal Consorzio di Bonifica Sud e derivate direttamente dalla traversa di San Giovanni Lipioni (CH);

nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) il minimo deflusso vitale (DMV) da lasciar defluire in corrispondenza dell'opera di presa rappresentata dalla traversa di San Giovanni Lipioni (CH) sia:

-mod. 5,63 (563 l/s) nel periodo non irriguo 1 ottobre-30 aprile;

-mod. 2,06 (206 l/s) nel periodo irriguo 1 maggio-30 settembre;

2) nel periodo irriguo in caso di limitata disponibilità della risorsa idrica, fermo restando il categorico rispetto della quantità d'acqua da lasciar defluire per il DMV pari a 206 l/s, per l'utilizzo dell'acqua disponibile dovrà essere rispettato, così come statuito dal D.Lgs n. 152/06, il seguente ordine di priorità: uso potabile, uso irriguo ed uso industriale;

VISTE le determinazioni DPC021/95 del 09.08.2017 e DPE017/84 del 16/06/2020 con cui si proroga, fino alla data del rilascio dell'atto di concessione definitivo, la validità dell'autorizzazione provvisoria rilasciata con determinazione DPC021/18 del 16.02.2016, alle stesse condizioni in essa stabilite;

VISTA la nota prot. n. 3457 in data 12/08/2024 acquisita con prot. n. 0327782 pari data ed i relativi allegati (nota ARAP prot. n. 0SU/1163 del 08/08/2024 e nota del Consorzio di Bonifica Sud-Vasto prot. n. 2624 del 07/08/2024), con cui ERSI Abruzzo chiede, *“ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n.18/2023, l'adozione dei provvedimenti di competenza di codesto spettabile Servizio Regionale in merito alla previsione di “emergenza idrica” per i soli usi idropotabili, in particolare attraverso misure straordinarie quali, nello specifico, la deroga al rilascio DMV, giusto art. 54 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, presso l'opera di presa ubicata nel Comune di San Giovanni Lipioni in località Traversa fino al 31/10/2024” e conferma che “la deroga che si chiede non pregiudica il raggiungimento / mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua nell'ambito del PTA, poiché la riduzione della quantità di Deflusso Minimo Vitale interesserà mediamente il 50% dell'intera portata”*;

VISTA la nota del Servizio Demanio Idrico e Fluviale prot. n. 329444 del 13.08.2024 con cui si informano ARTA Abruzzo, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e i Servizi della Regione Abruzzo Gestione e Qualità delle acque e Genio Civile Chieti della richiesta pervenuta da ERSI con la sopracitata nota e si chiede di segnalare le eventuali prescrizioni, anche finalizzate al controllo di quanto asserito dall'ERSI in ordine al mancato pregiudizio del raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corpo idrico nel PTA;

VISTI i riscontri alla sopracitata richiesta del Servizio Demanio Idrico e Fluviale:

- nota prot. n. 32089 del 16.08.2024 acquisita con prot. n. 0330913 del 19.08.2024 con cui ARTA Abruzzo propone *“all'Autorità concedente che nel provvedimento di autorizzazione vengano indicate le seguenti prescrizioni minime:*

•Nel corso del periodo di validità della deroga al DMV (fino al 31/10/2024) il Gestore dovrà effettuare un monitoraggio, con frequenza quindicinale, sulla stazione I027TG5 posta a valle della derivazione di San Giovanni Lipioni, per i seguenti elementi di qualità:

a) portata fluviale;

b) parametri chimici di base ed addizionali: temperatura acqua e aria, pH, Conducibilità Elettrica, ossigeno disciolto, azoto (ammoniacale, nitrico e nitroso), fosforo totale, solfati, BOD, COD, solidi sospesi totali, metalli (arsenico, cromo, mercurio, piombo, nichel) che dovranno essere determinati con limiti di quantificazione adeguati alla normativa vigente;

c) Indice LIMeco sulla base del grado di saturazione dell'ossigeno disciolto e delle concentrazioni di azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale;

• Sulla base degli esiti delle indagini svolte potranno essere proposte direttamente dal richiedente, o disposte dall'Autorità Concedente anche su richiesta degli Enti interessati, ulteriori campagne di monitoraggio post operam per verificare il recupero delle condizioni ante deroga;

• Il gestore/titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Autorità concedente le risultanze e le date di esecuzione del programma di monitoraggio;

• L'attuazione della deroga al DMV non deve pregiudicare il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore vigente e, pertanto, nell'ambito del prescritto monitoraggio ambientale, proposto dal gestore, dovrà essere valutata la reversibilità degli eventuali effetti ambientali eventualmente indotti dalla medesima deroga;

• L'autorizzazione alla deroga sarà modificata o revocata al variare delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o qualora si evidenziasse la compromissione degli obiettivi richiamati;

• Eventuali misure di mitigazione, ripristino e compensazione potranno essere definite sulla base degli esiti della campagna di monitoraggio ambientale prescritta ed eseguita dal gestore;

• Il gestore dovrà inviare entro e non oltre 30 giorni (termine da valutare da parte dell'Autorità concedente) dal termine della campagna di monitoraggio, una relazione descrittiva in merito all'attuazione della deroga autorizzata ed ai risultati dei monitoraggi eseguiti;

• Sulla base degli esiti della campagna di monitoraggio, l'Autorità concedente potrà richiedere al gestore di proseguire i monitoraggi ambientali, prima o contestualmente all'eventuale richiesta di misure di mitigazione;

• Siano rispettate le disposizioni dell'art.54 delle NTA del vigente P.T.A. della Regione Abruzzo;

• Siano rispettate del disposizioni di cui al comma 4, art.17 del D.Lgs.23.02.2023, n.18;

• In caso di danno ambientale accertato ai sensi del D.Lgs.152/2006, parte VI del testo in vigore, il soggetto obbligato al ripristino è individuato nel gestore/titolare dell'autorizzazione”;

- nota prot. n. 26157/2024 del 02.09.2024 acquisita con prot. n. 0343506 in pari data con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prescrive che: “[...]”*

1) venga effettuato un monitoraggio dello stato ecologico e ambientale del corso d'acqua, producendo a cadenza mensile, o più ridotta se del caso, un rapporto nel quale siano valutati l'andamento dello stato nel tratto di corso d'acqua a valle della traversa di derivazione e la variazione di stato monte-valle della stessa;

2) siano attuate tutte le misure atte a ripristinare le condizioni precedenti del corpo idrico alla conclusione delle procedure emergenziali dianzi richiamate.”

VISTA la nota del Servizio Demanio Idrico e Fluviale prot. n. 333759 del 22.08.2024 con cui, a seguito degli eventi meteorologici registrati nella zona, è stato richiesto al Consorzio di Bonifica Sud-Vasto e ad ARAP Servizi un aggiornamento dello stato di fatto e della valutazione sugli scenari futuri relativi alla disponibilità idrica della diga di Chiauci e del fiume Trigno, al fine di determinare il persistere della necessità di ricorrere alle misure straordinarie richieste da ERSI;

VISTI i riscontri alla sopracitata nota di richiesta aggiornamento:

- nota prot. n. 2728 del 26.08.2024 acquisita con prot. n. 0336613/24 del 27.08.2024 con cui il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto ha fornito un aggiornamento disponibilità idrica presso il serbatoio di Chiauci (IS) al 26.08.2024;
- nota prot. n. 0SU/1204 del 26.08.2024 acquisita con prot. n. 0336587 del 27.08.2024, con cui ARAP Servizi, in riscontro alla sopracitata richiesta di aggiornamento, conferma la necessità di deroga al DMV richiesta da ERSI con nota prot. 3457 del 12.08.2024;

VISTA la nota prot. n. 3690 del 28.08.2024 acquisita con prot. n. 338855 pari data ed i relativi allegati, con cui ERSI Abruzzo *“con riferimento alla nota prot. n. 333759/24 del 22/08/2024 del Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017- Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche inerente alla richiesta di un aggiornamento dello stato di fatto e della valutazione sugli scenari futuri relativi alla disponibilità idrica della diga di Chiauci e del fiume Trigno, preso atto dei riscontri pervenuti dal Consorzio di Bonifica Sud - Vasto e da ARAP Servizi, conferma la richiesta- ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n.18/2023 - dell'adozione dei provvedimenti di competenza di codesto spettabile Servizio Regionale in merito alla previsione di "emergenza idrica" per i soli usi idropotabili, in particolare attraverso misure straordinarie quali, nello specifico, la deroga al rilascio DMV, giusto art. 54 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, presso l'opera di presa ubicata nel Comune di San Giovanni Lipioni in località Traversa fino al31/10/2024”*;

DATO ATTO che in data 02.09.2024 si è riunito il Comitato di coordinamento di cui all'art.5 del Protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise, approvato con DGR n. 44 del 2 febbraio 2028 ed inerente la realizzazione e gestione delle opere connesse alla utilizzazione delle acque del fiume Trigno, convocato dal Sindaco del Comune di Pescocostanzo (IS) in qualità di Presidente, al fine di valutare ed esprimere un parere sulla richiesta di deroga del DMV inoltrata da ERSI;

VISTO il verbale della seduta del sopra citato Comitato, inviato dal Comune di Pescocostanzo con nota prot. n. 3307 del 04.09.2024 dalla quale si evince che il Comitato ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di deroga al DMV avanzata dall'ERSI Abruzzo;

VISTA la nota prot. n. 348679 del 05.09.2024 con cui il Servizio Gestione e Qualità delle Acque invia all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tra l'altro, l'aggiornamento sullo stato di disponibilità della risorsa idrica ad uso idropotabile fornita dal Gestore Sasi S.p.A. ed indica uno stato di severità alto per il sub ambito chietino, sulla base dei dati forniti dal Gestore stesso;

RILEVATO, inoltre, che:

- con nota prot. n. 330762 del 16.08.2024 indirizzata al Presidente della Giunta Regionale ed avente ad oggetto “Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i. sul territorio della Regione Abruzzo interessato da grave deficit idrico” il Dipartimento Territorio-Ambiente e l’Agenzia Regionale di Protezione Civile hanno evidenziato che *“la situazione ha assunto livelli di elevata criticità soprattutto nel territorio della provincia di Chieti ove diversi Comuni da giorni sono senza alcun approvvigionamento idrico con notevoli disagi per i cittadini, soprattutto per la popolazione più fragile come bambini, anziani e malati”* con previsione di aggravamento legato alla *“sempre più carente disponibilità idrica con le conseguenze che delineano un quadro emergenziale legato non solo agli usi domestici ma con grave danno alle attività produttive oltre che emergenziale a livello sanitario”* e, pertanto, *“la necessità di ulteriori interventi urgenti non più gestibili con mezzi e poteri ordinari, ma che richiedono l’attuazione di un regime straordinario e derogatorio”*;
- con nota prot. n. 330783 del 16.08.2024 il Presidente della Regione Abruzzo ha richiesto *“per l’intero territorio della regione Abruzzo e far data dal 1 luglio 2024, la dichiarazione dello Stato di Emergenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’ art. 16, comma 1 del medesimo decreto legislativo ”*;

TENUTO CONTO della riunione del 29.08.2024 della Task force operativa per la gestione degli eventi emergenziali, anche di protezione civile, convocata dalla Prefettura UTG di Chieti *per la verifica da parte della Prefettura stessa delle misure concordate per sopperire alle situazioni di più grave carenza idrica sul territorio della provincia e per esaminare il quadro di ulteriori possibili misure da adottare in riferimento alle particolari criticità segnalate dai Sigg. Sindaci e dal Consorzio di Bonifica Sud-Vasto [...]*, nel corso della quale, come risulta dal verbale, sono stati forniti aggiornamenti in ordine alla dichiarazione dello stato di emergenza richiesto dal Presidente della Giunta Regionale e alla previsione di misure aggiuntive volte ad affrontare la grave situazione di carenza idrica nel territorio chietino quale la richiesta di deroga al deflusso minimo vitale per il prelievo di acqua dal fiume Trigno per mezzo della Traversa di San Giovanni Lipioni;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare, fino al 31 ottobre 2024, la deroga al Deflusso Minimo Vitale (DMV) per soli fini idropotabili, ai sensi Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n. 2 del 14.12.2017 e dell’art. 54, comma 1 lettera f) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, prevedendo il rilascio di un valore di portata di Deflusso Minimo Vitale non inferiore al 50% dei valori stabiliti nella determinazione n. DPC021/18 del 16.02.2016 distintamente per il periodo irriguo e per quello non irriguo, come richiesto da ERSI con note prot. n. 3457 del 12.08.2024 e prot. n. 3690 del 28.08.2024;

RITENUTO di subordinare la sopracitata autorizzazione al rispetto delle prescrizioni impartite da da ARTA Abruzzo con nota prot. n. 32089 del 16.08.2024 e dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota prot. n. 26157/2024 del 02.09.2024;

DATO ATTO che l'autorizzazione all'approvvigionamento idrico di emergenza mediante l'utilizzo delle fonti idriche aggiuntive di cui all'art. 17, co. 4 del D. Lgs. n. 18/2023, viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente;

DATO ATTO che il presente provvedimento, in relazione alla situazione emergenziale sopra evidenziata, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale competente della materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;
- il Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi della L.R. 77/1999 s.m.i.;

CONSIDERATO che l'assunzione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

1) ai sensi dell'art. 17, co. 4 del D. Lgs. n. 18/2023, di prevedere le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o di emergenza idrica che può determinarsi nel comprensorio dell'Ambito Chietino, a causa del perdurare della grave carenza idrico-potabile;

2) di autorizzare il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto alla deroga al rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) previsto nella determinazione n. DPC021/18 del 16.02.2016; la deroga è concessa fino al 31 ottobre 2024 ed è da intendersi per i soli fini idropotabili, come richiesto da ERSI con note prot. n. 3457 del 12.08.2024 e prot. n. 3690 del 28.08.2024, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera f), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; il valore di portata di Deflusso Minimo Vitale non dovrà in ogni caso essere inferiore al 50% dei valori stabiliti nella determinazione n. DPC021/18 del 16.02.2016, pari a:

- a) 563 l/s nel periodo non irriguo 1 ottobre-30 aprile;
- b) 206 l/s nel periodo irriguo 1 maggio-30 settembre;

3) di subordinare l'autorizzazione di cui al punto 2) al rispetto delle prescrizioni richiamate in premessa impartite da ARTA Abruzzo con nota prot. n. 32089 del 16.08.2024 e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 26157/2024 del 02.09.2024. In particolare, il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto dovrà:

- effettuare un monitoraggio con cadenza quindicinale effettuate sulla stazione I027TG5 posta a valle della derivazione di San Giovanni Lipioni, per i seguenti elementi di qualità:
 1. portata fluviale;
 2. parametri chimici di base ed addizionali: temperatura acqua e aria, pH, Conducibilità Elettrica, ossigeno disciolto, azoto (ammoniacale, nitrico e nitroso), fosforo totale, solfati, BOD, COD, solidi sospesi totali, metalli (arsenico, cromo, mercurio, piombo, nichel) che dovranno essere determinati con limiti di quantificazione adeguati alla normativa vigente;
 3. Indice LIMeco sulla base del grado di saturazione dell'ossigeno disciolto e delle concentrazioni di azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale;
- inviare con cadenza quindicinale al Servizio Demanio Idrico e Fluviale, al Servizio Gestione e Qualità delle Acque, ad ARTA Abruzzo ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale un report sulle sopra indicate attività di monitoraggio (con le risultanze e le date di esecuzione). In tale report inoltre dovranno essere valutati l'andamento dello stato nel tratto di corso d'acqua a valle della traversa di derivazione e la variazione di stato monte-valle della stessa, come risultante all'esito del monitoraggio dello stato ecologico e ambientale del corso d'acqua. Nell'ambito del prescritto monitoraggio ambientale, dovrà essere valutata la reversibilità degli eventuali effetti ambientali indotti dalla deroga al DMV al fine di garantire che la stessa non pregiudichi il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore vigente. Di tale valutazione il Consorzio dovrà dare espresso conto nel report;
- inviare entro e non oltre 30 giorni dal termine della presente deroga una relazione descrittiva in merito all'attuazione della deroga autorizzata ed ai risultati dei monitoraggi eseguiti;
- rispettare le disposizioni di cui all'art.54 delle NTA del vigente P.T.A. della Regione Abruzzo e le disposizioni di cui al comma 4, art.17 del D.Lgs.23.02.2023, n.18;

4) di precisare che:

-l'autorizzazione alla deroga potrà essere modificata o revocata al variare delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o qualora si evidenziasse la compromissione degli obiettivi richiamati;

-sulla base degli esiti della campagna di monitoraggio ambientale prescritta ed eseguita dal gestore potranno essere prescritte al gestore, Consorzio di bonifica Sud-Vasto, eventuali misure di mitigazione, ripristino e compensazione;

-In caso di danno ambientale accertato ai sensi del D.Lgs.152/2006, parte VI, il soggetto obbligato al ripristino è individuato nel gestore/titolare dell'autorizzazione, Consorzio di Bonifica Sud-Vasto;

5) di dare atto che l'autorizzazione viene rilasciata fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente;

- 6) di demandare al Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità Concedente, la valutazione di eventuali ulteriori prescrizioni o di revisione delle tempistiche delle prescrizioni assegnate;
- 7) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 8) di far constare che la suddetta autorizzazione decorre dalla data di efficacia del presente atto;
- 9) di demandare al Servizio demanio idrico e Fluviale la notifica del presente provvedimento all'Ente Regionale Servizio Idrico, alla SASI S.p.A., al S.I.A.N. dell'ASL di Chieti, alla Prefettura di Chieti, all'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, al Servizio Genio Civile di Chieti, al Consorzio di Bonifica Sud-Vasto, all'ARAP Servizi;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
DPC017002 UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Francesca Molinari
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Francesca Molinari
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
Elettra Rinaldi
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC017 SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
DPC017002 UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 09/09/2024 16:59:50

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**EMANUELA GRIMALDI
SEGRETARIO**

Data: 09/09/2024 17:18:13

Nr. di serie certificato: 2022499533962917797